



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI  
IMPOSITIVI AL CITTADINO ISCRITTO ALL'AIRE**

Sentenza del giorno 9 giugno 2025, n. 742 del 2025 (dep. 12/06/2025) - Corte  
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

**Composizione**

Dettori Gianluigi (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

Notifica – Avviso di accertamento - Cartella esattoriale - Contribuente iscritto  
all'AIRE - Notifica ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Condizioni  
– Notifica presso la residenza estera – Necessità – Assenza di domicilio fiscale  
in Italia

**Massima**

Ove il contribuente, trasferitosi all'estero, non si sia avvalso della facoltà di  
eleggere domicilio in Italia per la notificazione degli atti impositivi ma abbia  
regolarmente comunicato all'AIRE il suo indirizzo di residenza nel Paese  
straniero, l'ente impositore o il concessionario della riscossione devono  
notificare l'atto impositivo, a pena di invalidità, presso l'indirizzo risultante dal  
certificato dell'AIRE, non potendosi ritenere valida la notificazione in altri  
luoghi.

**Rif. normativi**

Art. 60 DPR 600/1973

Art. 142 c.p.c.



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Conformità**

Cass., sez. trib., Ordinanza del 16/02/2023, n. 4898

**Anno pubb.**

2025